



- Al Dirigente Accordi Territoriali  
Ing. Chiara Dal Piaz
- Al Dirigente Sett. Amm/vo ed E.R.P.  
Dott. Natalino Vannucci
- Alla P.O. Serv. Giuridico-Amm.vo  
Dott.ssa Elisabetta Righetti
- Al Responsabile Procedimento PdiC  
Arch. Paola Morri
- Al Responsabile Procedim. SCIA  
Arch. Moreno Rossi
- Ai Collegi e Ordini Professionali
- e, p.c. All' Ass. Progr. e Gest. del Territorio  
Dott.ssa Roberta Frisoni

**LORO SEDI**

Oggetto: Recupero tettoie, baracche e simili in zona agricola.

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute in rapporto all'applicazione dell'art. A-21, secondo comma, lett. f), della L.R. 20/2000 circa l'impossibilità di recupero in zona agricola "*...di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei pro-servizi.*", al fine di chiarirne la portata applicativa introdotta al comma 8 dell'art. 76 del RUE, ad ulteriore integrazione dei contenuti già espressi con circolare prot. 97619 del 10/05/2016 al punto 12), si precisa quanto segue.

Preso atto della generica stesura del dispositivo regionale in parola, pare indubbio anzitutto che la limitazione della norma sia rivolta a tutti quei corpi di fabbrica di natura precaria che rivestono una connotazione tipicamente accessoria e pertinenziale, quali appunto tettoie, baracche e pro-servizi in genere.

Trattandosi di norma tradotta nel RUE, la stessa va conseguentemente applicata unitamente alle precisazioni riconducibili al citato art. 76, allo scopo di individuare compiutamente, in relazione all'utilizzo e alle condizioni intrinseche, la tipologia di manufatti oggetto della disposizione di specie.

In mancanza di puntuali definizioni che definiscano "baracche e simili", è parere di chi scrive che il legislatore regionale con la declaratoria di tettoie, baracche, ecc., abbia voluto rimarcare, oltre la natura accessoria sotto il profilo della funzionalità, anche la connotazione precaria dal punto di vista strutturale dei manufatti oggetto del provvedimento.

A tal fine si ritiene pertanto corretto individuare nell'adeguamento sismico vigente l'ulteriore indispensabile requisito per accedere alla norma di RUE, da dimostrarsi con dichiarazione del professionista competente.

In difetto, si dovrà provvedere alla presentazione di documentazione tecnica che attesti la situazione strutturale del manufatto e la sua eventuale riconducibilità al requisito richiesto attraverso opere contenute, che si considera congruo individuare in quelle ricomprese nell'IPRPI non comportanti totale demolizione e ricostruzione (come precisato nella circolare prot. 97619/16).

Si provvederà a dare pubblicità alla presente attraverso gli opportuni siti web.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Pianificazione e Gestione Territoriale  
Arch. Alberto Fattori  
(documento firmato digitalmente)